



# COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

## Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

**Deliberazione n.44 del Registro in data 29/11/2012**

**OGGETTO: Soppressione sei limiti di godimento relativi alle aree PEEP cedute in proprietà prima della L. 17/02/1992 n. 179**

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove, del mese di novembre, alle ore 15.00, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO	X	
FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE	X	
SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE	X	
SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE	X	
PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE	X	
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE	X	
BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE	X	
SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE	X	
BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE		X
OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE	X	

Presenti: 9 Assenti: 1

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Montanaro Dr. Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 28.12.1995, n° 549 le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77 L. 28.12.1995, n° 549 consente la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali stabiliti per le cessioni in proprietà di aree PEEP convenzionate precedentemente all'entrata in vigore della L. 17.02.1992, n° 179;

PREMESSO ALTRESÌ CHE l'art. 31, comma 46, della L. 23.12.1998, n° 448 prevede:

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

- a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

PREMESSO INFINE CHE il comma 48 della L. 448/98 prevede:

Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

RICHIAMATA la deliberazione n° 12 in data 18.01.1979 del Consiglio comunale d'oggetto:

“Determinazione dei criteri informativi della normativa introdotta dall'art. 5 della legge 23.10.1971, n° 865 per la concessione delle aree in diritto di superficie e per la vendita delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 16.01.1962, n° 167”

con la quale veniva approvato, fra l'altro, lo schema di convenzione per la cessione in proprietà delle aree destinate ad edilizia residenziale;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:

- n° 73 in data della Giunta municipale d'oggetto:  
Assegnazione di aree in zona PEEP;

- n° 65 in data 13.06.1979 del Consiglio comunale del d'oggetto:  
Ratifica deliberazione G.M. n. 73 del 26.04.1979 “Assegnazione di aree in zona PEEP”;

- n° 97 in data 13.07.1979 del Consiglio comunale d'oggetto:  
Cessione in proprietà di aree destinate ad edilizia residenziale – Autorizzazione al Sindaco alla stipula del contratto;

VISTO il contratto di “Compravendita e convenzione” del 13.11.1979 – repertorio n° 2264 a rogito del notaio Paolo Bucciarelli Ducci di Arezzo;

RITENUTO necessario approvare un nuovo schema di modifica delle convenzioni ex L. 865/71 per la soppressione dei limiti di godimento per le aree cedute in proprietà ai sensi delle precedenti norme;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la presente deliberazione non ha effetti di natura finanziaria;

Con votazione unanime

## DELIBERA

1. di consentire, per quanto in premessa, la soppressione dei limiti di godimento degli alloggi realizzati in Zona PEEP cedute in proprietà prima della L. 17.02.1992, n° 179 previo pagamento al Comune di somme determinate ai sensi dei commi 46 e 48 della L. 448/98;
2. di consentire agli interessati in possesso dei requisiti di legge, la modificazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 22.10.1971, n° 865;
3. di approvare, per la sottoscrizione degli atti da stipularsi mediante rogito notarile e/o atto pubblico a rogito del Segretario comunale, lo schema tipo della convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato al responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia della sottoscrizione degli atti da stipularsi mediante rogito e/o atto pubblico sulla base dello schema allegato autorizzando lo stesso ufficiale rogante ed il Responsabile del Servizio firmatario ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
5. di dare atto che dalla data di stipulazione della convenzione in argomento decadono tutte le limitazioni ed i vincoli stabiliti nella convenzione originaria; pertanto, dopo la stipula dei nuovi atti tra le ditte assegnatarie ed il Comune, le ditte dovranno rispettare solamente i vincoli derivanti da norme regolamentari edilizie, urbanistiche e commerciali, nonché le norme di legge relative agli immobili ed alle attività esercitate;
6. di dare atto infine che ogni onere conseguente alla stipula degli atti di cui sopra è da intendersi a carico delle ditte interessate;
7. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**SINDACOPRESIDENTE**  
MONTANARO DR. SALVATORE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GIANPAOLO DR. BRANCATI

---

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

Castiglion Fibocchi, \_\_\_\_\_

Reg. pubbl. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**  
GIANPAOLO DR. BRANCATI

---

**ESECUTIVITÀ**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

- E' divenuta esecutiva il giorno: \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GIANPAOLO DR. BRANCATI

---

**NOTE**

- revocata con atto di . N. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;
- integrata con atto di \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;
- ratificata con atto di C.C.: N. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;